

Gli attori della giustizia

Omaggio a Sergio Chiarloni (*in memoriam*)

di Carlo Vittorio Giabardo

16 aprile 2022

1. Il 16 gennaio scorso è mancato, all'età di ottantacinque anni, Sergio Chiarloni, Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Torino, Maestro della scuola processualcivilistica torinese e uno degli ultimi grandi esponenti di una generazione – certamente destinata a sopravvivere all'oblio – che è stata artefice del prestigio della scienza processualistica italiana, riconosciuta ben oltre i confini nazionali.

Conobbi personalmente Sergio Chiarloni esattamente dieci anni fa, nel 2012, appena laureatomi a Torino con una tesi in diritto processuale civile con Alberto Ronco (che di Sergio Chiarloni è diretto allievo e al quale fu sempre legatissimo), a una delle riunioni della sezione di diritto processuale civile della Rivista *Giurisprudenza italiana* – alla quale ero stato ammesso a partecipare – e che si tenevano con cadenza mensile nelle stanze dell'allora biblioteca *Francesco Ruffini* del Dipartimento di Giurisprudenza di Torino; riunioni che Sergio Chiarloni coordinava in quanto condirettore della Rivista, con la Sua naturale autorevolezza e carismatica presenza. Avrebbe continuato a dirigere questi nostri incontri torinesi, anche telematicamente, nell'ultimo periodo pandemico, fino a poco prima della triste scomparsa.

Mi ero avvicinato inizialmente alla Sua opera a partire dagli anni dell'università, nella stesura della tesi di laurea e anche prima. Leggendo i Suoi scritti, l'impressione, fin dall'inizio, fu quella di esser davanti a qualcosa di completamente differente rispetto a ciò che ci si immagina essere la produzione *tipica* di diritto processuale civile: materia che, a chi, ancora studente, non ne conosca gli infiniti risvolti filosofici, l'immensa ricchezza di prospettive, la magnitudine delle questioni trattate, può apparire – diciamolo pure – estremamente tecnica, poco coinvolgente,

occupata solo dal dettaglio pratico. Invece, leggendo Sergio Chiarloni (e specialmente – ricordo con nitidezza, in quei momenti in cui mi affacciavo per le prime volte a questa scienza – un Suo studio sul precedente tra *civil law* e *common law*^[1]), l'arido tecnicismo lasciava spazio al fiorire dei temi *alti*; l'angusta questione di dettaglio veniva incasellata in un quadro più generale, di politica del diritto; il risvolto operativo veniva visto nelle sue coordinate ordinamentali; il *presente* veniva letto come *storia*^[2]. Vi è un ben marcato tratto *filosofico* negli interessi e nella produzione scientifica di Sergio Chiarloni^[3]. «Un filosofo che si trova a fare due conti con il diritto», così lo ha definito con bella espressione Alberto Ronco^[4]. È leggendo e ascoltando Sergio Chiarloni che mi resi conto allora che il diritto processuale civile è, innanzitutto, *uno sguardo, privilegiato, sull'intero ordinamento*, una *serratura* dalla quale ammirare la *totalità dell'esperienza giuridica*. Questo perché è indiscussa la centralità del momento dinamico, applicativo, e quindi giurisdizionale, in qualsiasi ricostruzione giusfilosofica. E così molti argomenti tipici della filosofia del diritto, soprattutto di taglio analitico – quali, ad es., la creazione giudiziale del diritto, il vincolo del precedente, il dialogo tra i “formanti” nell'interpretazione della legge – diventavano, negli scritti di Sergio Chiarloni, temi di genuino interesse processualistico, sui quali il cultore del diritto processuale ha non solo *qualcosa*, ma *molto* da dire^[5]. Furono, per me, letture cruciali. Sentii dalla Sua viva voce affermare, d'altronde, che non era un caso che alcuni tra i più importanti e completi giuristi e teorici del diritto del secolo passato, i quali si erano distinti anche in campi differenti, erano processualciviliisti: Emilio Betti, Francesco Carnelutti, Piero Calamandrei... Questa constatazione mi rimase sempre in mente.

2. Ho in questo momento sotto mano la prima monografia di Sergio Chiarloni, *L'impugnazione incidentale nel processo civile. Oggetto e limiti*, pubblicata nel 1966, quando Egli aveva 33 anni. Tema senza dubbio fortemente tecnico, arduo, di diritto processuale *duro e puro*, viene da dire; ma basta scorrere velocemente le note e vediamo comparire, accanto ai grandi nomi classici italiani e tedeschi della nostra materia, quelli, ad es., di Carl G. Hempel (matematico e filosofo della scienza), di John Dewey, di Ludovico Geymonat, del fisico statunitense Percy W. Bridgman (tutti ricordati a proposito della nozione e formazione dei “concetti”), e poi dei filosofi del diritto Philipp Heck, HLA Hart, Lon Fuller, Alf Ross, dello Jhering, del Kantorowicz, degli esponenti del Realismo Giuridico Americano Jerome Frank e Oliver W. Holmes, di Chaim Perelman, e poi ancora di Norberto Bobbio, Ugo Scarpelli, Widar Cesarini Sforza, Giorgio del Vecchio, Giovanni Tarello, e via dicendo. Un armamentario teorico niente affatto *ordinario* per una monografia, per giunta la prima, di diritto processuale; a dimostrazione di interessi vastissimi, di letture sconfinare e senza barriere e di un uso fecondo e felice della contaminazione tra le aree del

sapere umano. Vi è – per me – implicito questo profondo insegnamento nella Sua opera: per maneggiare le categorie del diritto processuale è necessario saper maneggiare quelle della teoria generale del diritto, la quale, a sua volta, altro non è che un'avventura intellettuale tra le molte, e che si avvale, pertanto in gran parte, di metodi e costruzioni comuni ad altre imprese conoscitive umane (la scienza, l'epistemologia, la sociologia, l'economia, la sociologia, la filosofia generale, la filosofia politica).

3. Succede spesso che quando leggiamo *sulla carta* un certo autore, siamo portati a immaginarci i tratti caratteriali di quella persona *dal vivo*. Succede che la forma dello scrivere sia espressione di una forma d'essere. Quello di Sergio Chiarloni era uno stile piano, limpido, mai contorto, non artificiale, eppure originale, brillante, vivace, penetrante. Una scrittura fresca, agile, efficacissima nell'uso di espressioni d'immediato impatto, immagini icastiche, che rimanevano in mente («eterogenesi dei fini», «formalismo delle garanzie», «ossimoro occulto», «diritto di mentire», ecc.). Di un periodare lineare, non oscuro, sempre ricercato ma non pedante. Ebbene, così a me sempre apparve la sua figura, negli anni a venire; carismatica e gentile, amichevole e sorridente, dotta, mai infastidita, per nulla autoritaria, non austera, d'una immediata simpatia. Lo caratterizzava un parlare umano, *incoraggiante*, capace di mettere a proprio agio anche il più intimorito dei collaboratori. Aveva idee incisive, vigorose, e vigorosamente difese, ma mai a tal punto da non riconoscere il buono nelle opinioni contrarie; segno dell'umiltà che caratterizza i grandi. Il giusto attaccamento alle proprie convinzioni non Gli impediva di tornare su di esse, cambiandole e rinnovandole, se del caso, o ribadendole nuovamente, scoprendole più forti. Sorprendeva poi la sua velocità di pensiero, *affilato*, la sua abilità di andare al cuore concreto delle questioni: un aspetto pragmatico, in mezzo a tanta teoria, che certamente derivava dalla sua lunga frequentazione con le aule di tribunale, come Avvocato e come interlocutore della magistratura italiana (in particolare di Magistratura Democratica). Fu attento non solo – uso Sue parole, fuori dal contesto in cui furono dette – ai “*cieli delle astrazioni scientifiche*”, ma anche alla “*bassa cucina dei formulari*”^[6]. Il dato pratico, incastonato nella vastità dello sguardo, non veniva mai perso di vista: si pensi all'attenzione cruciale che Egli dava ai problemi organizzativi della giustizia civile e all'ordinamento giudiziario. Il buon senso aveva la priorità sulla logica ferrea, quando questa avrebbe portato a conseguenze irragionevoli. Si definiva, in fin dei conti, un *positivista moderato*; forse – semplifico – polemizzando e prendendo le distanze, da un lato, tanto con gli sviluppi più radicali di chi è incline a considerare le norme nulla più che un elemento, fra i tanti (di qui, ad es., la Sua più volte esposta critica al pluralismo interpretativo e alla nomofilachia “in senso tendenziale e dialettico”, e la sua difesa, invece, di un recupero di una funzione nomofilattica in senso forte^[7]

), quanto con la devozione più ottusa della legge e il disconoscimento di ogni forza al diritto vivente, dall'altro.

4. Preparando l'ingresso al dottorato in diritto processuale civile, a Torino, nel 2013, mi ritrovai a dover scegliere il tema da indagare. La scelta cadde sul problema delle misure coercitive. Il legislatore italiano aveva da pochi anni introdotto l'art. 614 *bis* c.p.c. e i nodi che quell'articolo offriva mi parevano di grande interesse teorico. Mi attraeva soprattutto l'accostamento che spesso veniva, e viene, fatto delle misure coercitive "all'italiana" a quelle appartenenti ad altre famiglie giuridiche (e, in particolare, quelle di *common law*). Ammesso poi al dottorato, sempre sotto la guida di Alberto Ronco, mi confrontai fin da subito con la lettura della classica monografia di Sergio Chiarloni, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, del 1980 – libro a me carissimo – le cui pagine furono una scoperta di quanta ricchezza ci possa essere nello studio *non solo dogmatico*, ma anche *storico* e *comparato* degli istituti processuali^[8]. Di misure coercitive Sergio Chiarloni non smise mai di occuparsi; in quegli anni era nuovamente impegnato in letture critiche di quell'art. 614 *bis* c.p.c., la cui nuova introduzione tanto discutere aveva provocato nella dottrina italiana^[9].

Fu presente il giorno in cui discussi la tesi di dottorato. E ora che quel mio lavoro sulle misure coercitive nel diritto processuale civile comparato sta per vedere la luce, nella Collana da Lui co-diretta per l'editore Giappichelli, Gli devo un riconoscimento fondamentale. La triste notizia della Sua scomparsa è giunta proprio quando le bozze di stampa erano pronte e grande è per me il rammarico che non abbia potuto vedere, proprio alla fine, il prodotto pubblicato. Queste mie paginette vogliono essere un rinnovato ringraziamento.

5. Mi sia consentito soffermarmi sulla monografia di Sergio Chiarloni a cui ho appena fatto riferimento, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, non tanto nel contenuto, quanto nella lezione di metodo che offre, a proposito dell'analisi *comparata* e *anche politica* degli istituti processuali.

Va subito detto che non è facile fare diritto processuale civile comparato. Mentre la comparazione giuridica è, da molto tempo, assai viva nel diritto privato, nel diritto processuale civile – materia inevitabilmente legata a doppio filo al proprio ordinamento d'origine, espressione emblematica della sovranità e della statualità – la strada si è storicamente presentata come più difficoltosa, in salita. Certo, i grandi processualisti italiani del passato erano già anche acuti osservatori delle esperienze giuridiche altrui (Chiovenda e Calamandrei, innanzitutto: il primo, serrato interlocutore della processualistica tedesca; il secondo, attento studioso anche delle evoluzioni storiche d'Oltralpe, a partire da quello che è *anche* un monumentale lavoro di comparazione giuridica, e cioè *La Cassazione civile*). Ma a parte il fatto che quella "coscienza

comparata” e quel “respiro extra-statuale” rimanevano comunque una eccezione nel panorama degli studi processualistici italiani, anche per molti anni a venire, e risentivano, non poche volte, dell’influenza del metodo dogmatico allora in uso; a parte ciò, quasi mai l’oggetto di quel dialogo erano, a quei tempi, i Paesi di *common law*, considerati troppo distanti e “altri” per esser utilmente studiati. La innovativa monografia di Sergio Chiarloni, invece, si misurava e confrontava direttamente, in moltissime parti, proprio con il diritto inglese (al quale Egli avrebbe poi continuato a rivolgere in seguito acuti studi e ricerche).

In particolare, uno degli oggetti d’indagine era l’istituto del *contempt of court*, visto in veste profondamente critica, *nobilmente ideologica e quindi politica*. Là Sergio Chiarloni denunciava, nello specifico e tra le molte altre cose, l’uso *politico distorto* da parte dei giudici in Inghilterra e negli Stati Uniti di quel potentissimo potere coercitivo che agisce sulla persona, spesso impiegato a protezione dell’ordine esistente, a conservazione dello *status quo* o addirittura in senso apertamente regressivo (per ostacolare, ad es., gli scioperi e le rivendicazioni dei lavoratori)[10]. Vi poteva esser un tal rischio nell’importare forme simili di misure coercitive nell’ordinamento italiano, attraverso un uso ingenuo e inconsapevole dell’argomento comparatistico? Sarebbe poi stato, oltre tutto, giustificato un trapianto che non avesse tenuto conto delle specificità storiche e sociali delle diverse culture? Il diritto comparato assumeva quindi in quell’opera – e più in generale in tutta la Sua produzione – una valenza ben precisa, che voglio qui sottolineare con forza; non semplice *studio del diritto straniero* – come troppo spesso ancora si concepisce – o delle altrui categorie di pensiero, ma autentica indagine e decodifica delle forze sociali che animano il crearsi e il consolidarsi degli istituti giuridici. Scrive Egli – in *Misure coercitive e tutela dei diritti* – che il diritto comparato sarebbe una scienza assai illusoria «allorché [...] si proceda mettendo a confronto le regole dei diversi ordinamenti *prescindendo dal rispettivo retroterra economico, storico e sociale*» (enfasi mia) [11]. Per capire il diritto, e il diritto processuale, bisogna *uscire dal diritto*: un insegnamento metodologico generale che va tenuto in gran conto.

Scorro le pagine della mia copia di *Misure coercitive e tutela dei diritti*; di nuovo, al fianco delle figure illustri della nostra materia, trovo quelle di filosofi, di filosofi del diritto (molte volte è citata la *Dottrina pure del diritto* di Kelsen, i lavori di Von Jhering, del Kantorowicz), ma soprattutto le opere di Max Weber (*Economia e società*), dello storico francese Marc Bloch (*La società feudale*), del filosofo e critico marxista György Lukács (*La distruzione della ragione*), utilizzate ampiamente da Sergio Chiarloni per la Sua penetrante ricostruzione del divergente sviluppo storico delle misure coercitive personali in Germania e in Francia, a seconda del mantenimento (nella prima) o della anticipata dissoluzione (nella seconda) delle opprimenti strutture feudali che le avevano originalmente giustificate[12].

6. Società, politica, storia, strutture di produzione, relazione di potere, tecniche processuali, valori. Lo scopo globale di quello studio non era *fabbricare una cattedrale*, né *disegnare figure geometriche, viste kelsenianamente nella loro purezza*, né *manipolare logicamente, o delimitare, o sistemare concetti*, né *predisporre schemi astratti*, né *classificare*, ma *criticare* (nel senso nobile di esercitare il pensiero critico), *prender posizione sulla realtà*, alla luce dei valori *politici* di riferimento, considerando pertanto la dimensione *fattuale*, e cioè i movimenti della realtà storica, la società, le correnti di pensiero, i fini concretamente perseguiti, i risultati d'esperienza ottenuti.

Sergio Chiarloni faceva d'altronde parte di quella nascente generazione di studiosi – attiva a partire dalla fine degli anni Sessanta – che aveva ripudiato il “formalismo concettualista” astratto e che si era rivolta a uno studio autenticamente *politico* (nel senso etimologico del termine, cioè relativo alle forme dello stare insieme) del diritto processuale civile, visto nel suo significato sociale e valutato in termini di effettività, soprattutto al servizio delle fasce più deboli (ricordiamo, tra gli altri e nella diversità di accenti, Mauro Cappelletti, Vittorio Denti, Nicolò Trocker, Luigi Paolo Comoglio, Andrea Proto Pisani, Michele Taruffo).

Rappresentativo di quel clima, nella produzione scientifica di Sergio Chiarloni, fu il Suo “libretto giallo”, come veniva chiamato (dal colore della copertina e scherzosamente richiamando il “libretto rosso” di Mao) il breve volumetto *“Introduzione allo studio del diritto processuale civile”* (edito da Giappichelli, nel 1975), frutto anche dell'esperienza, portata avanti insieme (tra altri giovani professori) a Norberto Bobbio e Gastone Cottino, del “Seminario interdisciplinare per lo studio critico del diritto”, tenuto alle Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza di Torino all'inizio degli anni Settanta, in piena epoca di contestazioni e lotte studentesche[13]. Scopo di quelle riflessioni e di quel libretto era *svelare*, mediante strumenti teorici e un linguaggio in gran parte tratto dal marxismo, le sottaciute connessioni tra sovrastrutture ideologiche, strutture economiche e meccanismi processuali, tra la divisione della società in classi, le differenze di ceto e sistemi di dominio sociale e i concreti modelli di tutela dei diritti e amministrazione della giustizia esistenti in un dato periodo storico.

7. Tanto numerosi sono i temi toccati da Sergio Chiarloni lungo quasi sessant'anni di ricerca che sarebbe impossibile elencarli tutti. Tra i molti, e senza nessuna – neppur minima – pretesa di completezza, tra quelli prediletti: l'appello (oggetto anche di un'indagine monografica dal taglio empirico, con riferimento al diritto del lavoro), il giudice di pace e la magistratura onoraria, l'ordinamento giudiziario, le sentenze della “terza via” e il principio del contraddittorio, la tutela del possesso, le forme alternative di giustizia privata, la nozione costituzionale di “giusto

processo”, le tecniche di tutela dei consumatori, la funzione nomofilattica della Corte di cassazione (e, a questo proposito, soprattutto la critica, costante, della garanzia costituzionale del ricorso per cassazione), e via scorrendo.

Ne voglio però isolare uno in particolare, tra i più vicini alla sensibilità di chi scrive, e cioè la ricerca della verità nel processo civile: tema che non è inopportuno definire *processualfilosofico*, trattato con respiro autenticamente comparato e con attenzione alle implicazioni tra ideologie e concretizzazioni giuridiche. Sergio Chiarloni era uno strenuo difensore dell'importanza della ricerca della verità in un processo civile che voglia definirsi giusto, opponendosi sia alle derive *veriphobiche* tipiche del postmodernismo sia a certe ricostruzioni *radicalmente e del tutto privatistiche* (“*revisioniste*” o “*vetero-liberiste*”, come definite dal Chiarloni) del fenomeno processuale; verità che, ricostruita comunque in termini probabilistici, non appare peraltro come l'*unico fine* della giustizia civile, cedendo di fronte al perseguimento di altri valori^[14]. Dal punto di vista del diritto comparato, la Sua fu l'unica voce – almeno a mia conoscenza – a sostenere, e con buone e persuasive ragioni, che il processo civile *adversary* di *common law* sia non *meno* inclinato verso la ricerca della verità – come solitamente si argomenta – ma lo sia, al contrario, *di più* (si pensi alla disciplina della *discovery* o all'obbligo per le parti di dire la verità negli atti introduttivi del giudizio, sanzionato dal *contempt of court*). D'altronde Sergio Chiarloni sempre sottolineò, anche a voce, il *fastidio* nell'affermare che le parti, in Italia, hanno un *diritto di mentire*; diritto che, non essendo obbligate a dire la verità (almeno secondo certe ricostruzioni), finirebbero pertanto per avere.

8. Nella mia frequentazione della dottrina processualistica e giusfilosofica di lingua spagnola ho appreso di prima mano l'ampia influenza internazionale di Sergio Chiarloni. Egli, dalla Sua Cattedra di Torino, aveva viaggiato moltissimo per le università di tutto il mondo. Era conosciutissimo sia in Spagna (era *académico correspondiente* della prestigiosa *Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*) sia nel vivace contesto universitario dell'America Latina. Non c'è stato, letteralmente, nessun processualista dell'universo iberoamericano, anche tra i più giovani, a cui io abbia nominato Sergio Chiarloni, che non ne conoscesse la figura. I Suoi rapporti con gli esponenti più autorevoli di questo mondo erano strettissimi; Jordi Nieva-Fenoll (dell'Università di Barcellona), Eduardo Oteiza (dell'Università de La Plata, in Argentina, attuale Presidente dell'*International Association of Procedural Law*, di cui Sergio Chiarloni era membro e più volte relatore generale e nazionale ai vari Congressi mondiali^[15]), Teresa Arruda Alvim Wambier (della Pontificia Università Cattolica di San Paolo), Ada Pellegrini Grinover (dell'Università di San Paolo), Giovanni Priori (della Pontificia Università Cattolica del Perù, il quale – mi raccontò – in occasione di una conferenza di Sergio Chiarloni a Lima, gli fece da interprete), solo per

nominarne alcuni, erano Suoi interlocutori e amici[16]. Nei Paesi del continente latinoamericano Egli era di casa e spesso aveva ricambiato l'invito per seminari all'Università di Torino.

La Sua produzione scientifica era stata ampiamente tradotta in lingua spagnola. Innanzitutto la monografia *Misure coercitive e tutela dei diritti*, con il titolo *Medidas coercitivas y tutela de los derechos*, dall'editore peruviano Palestra, nel 2005, e così anche la pressoché maggior parte dei Suoi articoli più importanti, apparsi sulle principali riviste, e soprattutto in Brasile e in Perù, nell'allora *Revista peruana de derecho procesal*, grazie all'opera di Juan Monroy Gálvez (uno dei padri dell'attuale codice di procedura civile peruviano) e al figlio di questi, Juan José Monroy Palacios.

È rivelativo poi il fatto che l'ultimo scritto di Sergio Chiarloni – o quello che, a mia conoscenza, lo è – sia apparso inedito in lingua spagnola nel recente volume, curato da Jordi Nieva Fenoll e Renzo Cavani (Pontificia Università Cattolica del Perù), che raccoglie le riflessioni di alcuni tra i più importanti processualcivili del panorama internazionale, a commemorazione del centenario de *La Cassazione civile* del Calamandrei, volume al quale Egli aveva contribuito con un articolo intitolato *Nomofilaxis y reforma del juicio de casación* (“*Nomofilachia e riforma del giudizio di cassazione*”)[17]. Degno di nota è il fatto che la Sezione del libro – la prima – che ospita il Suo saggio sia intitolata “*El diálogo de dos Maestros*” (“*il dialogo di due Maestri*”), laddove l'altro dialogante è il compianto Michele Taruffo: testimonianza della imperitura stima e omaggio che, nella tradizione iberoamericana tutta, si continua a tributare a chi ha contribuito a render grande la tradizione processualistica italiana.

9. L'intesa di Sergio Chiarloni fu strettissima non solo con la dottrina di lingua spagnola. Oltre che in Francia (all'Università *Jean-Moulin* di Lione), Egli aveva trascorso lunghi periodi di studio in Inghilterra (Londra, Oxford, Cambridge) e negli Stati Uniti (Northwestern, Chicago).

In particolare, nel 1992, durante alcuni mesi in qualità di *Visiting Professor (Inns of Court Fellowship)* presso l'*Institute of Advanced Legal Studies* di Londra, Sergio Chiarloni entrò in contatto con Adrian Zuckerman – il celebre processualista di Oxford – che in quei momenti si trovava a tenere il corso di *Civil Litigation* per un *Master* dell'*University College*. Come avvenne quell'incontro lo racconta Zuckerman stesso, in un sentito articolo scritto a chiusura del volume di studi sulle riforme del processo civile al quale noi tutti allievi della scuola torinese avevamo preso parte e che era stato confezionato in sottinteso omaggio a Sergio Chiarloni (quel volume Gli fu consegnato – ricordo – dalle mani di Alberto Ronco, in occasione del Suo compleanno, durante uno dei consueti *barbecue* che Sergio Chiarloni era solito organizzare in primavera nella Sua casa di campagna fuori Torino)[18].

Ebbene, racconta là Zuckerman che Sergio Chiarloni, incuriosito da come si insegnasse il diritto processuale civile oltremarina, pensò di andare a seguire il corso di persona, mimetizzandosi tra i giovani studenti, senza rivelare la propria identità. L'ignota e insolita presenza per settimane lasciò Zuckerman perplesso. Solo al termine del semestre, Sergio Chiarloni si avvicinò, presentandosi. Da lì, l'amicizia, e Zuckerman venne varie volte a Torino, per tenere incontri e seminari dottorali (spesso in tema di *Evidence Law*).

L'incontro ebbe una influenza enorme su Zuckerman («*this meeting – afferma – marked a turning point in my academic interests and outlook*»), tanto da fargli aprire gli occhi – sono parole che lo stesso studioso inglese usa – su un intero nuovo modo di guardare al processo civile («Chiarloni [...] *had a profound influence on my understanding of procedural systems and opened my eyes to an entirely new world of learning*»). Ciò ben si capisce, dato che il diritto processuale civile (anzi, la procedura civile, *Civil Procedure*) in Inghilterra non ha conosciuto quell'approfondimento teorico che ne ha caratterizzato, invece, lo studio in Germania o Italia. Da quella collaborazione nacque poi, nel 1999, il volume – una raccolta di contributi – sulla crisi della giustizia nel diritto comparato, pubblicato dalla *Oxford University Press*[\[19\]](#).

10. Vidi Sergio Chiarloni di persona l'ultima volta nell'aprile del 2019 – un anno che, a ripensarci, apparirà lontano per molti, nel tempo e nella memoria – a Torino, al “*Circolo dei Lettori*”, alla presentazione dell'ultimo libro del filosofo e politico Mario Tronti (già esponente di quel vasto movimento che fu l'operaismo italiano). Non mi aveva stupito incontrarlo lì, per i Suoi interessi, in compagnia della sorella (figura importantissima della germanistica italiana). Parlammo rapidamente di come mi stessi trovando in Spagna – già mi ero trasferito a vivere all'estero da alcuni mesi – e di un libro che avevo appena acquistato in una bancarella lì vicino, che Egli conosceva bene, avendolo anche recensito (*La borsa di Miss Flite. Stori e immagini del processo*, di Bruno Cavallone[\[20\]](#)). Successivamente, complice la distanza e poi il duro periodo della pandemia, le interazioni sarebbero avvenute per *e-mail*, mezzo al quale peraltro Sergio Chiarloni fu sempre molto avvezzo (rispondeva in tempi rapidissimi).

Le *ultime volte* sono spesso così: non sappiamo quasi mai quando sono tali. Ma i Giuristi (la G maiuscola è voluta) – così come gli Artisti, della mano o del pensiero – continuano a vivere anche dopo gli addii: non solo nella mente di coloro che li hanno conosciuti, ma anche in quella di coloro che sapranno ritrovarne lo spirito vivente nelle opere che ci hanno donato.

[1] Mi riferisco a Chiarloni, *Un mito rivisitato: note comparative sul precedente giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 614 ss.

[2] Riprendo qui il titolo di un Suo celebre lavoro; v. Chiarloni, *Il presente come storia: dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, 447 ss.

[3] Egli, al terzo anno di Giurisprudenza a Torino, chiese inizialmente la tesi di laurea a Norberto Bobbio, del quale aveva frequentato i corsi; poiché il celebre filosofo del diritto ammise, però, di non poterne seguire la carriera, Chiarloni decise di laurearsi in diritto internazionale (con una tesi sulla posizione giuridica dell'individuo nell'ordinamento internazionale), per poi seguire la guida, invece, di Giovanni Conso, che da poco era stato chiamato a tenere, a Torino, oltre all'insegnamento di procedura penale, anche il corso di diritto processuale civile (questo lo raccontava Chiarloni stesso, nell'intervista concessa a Christian Delgado, della *Pontificia Universidad Catolica del Perú*, apparsa sulla *Revista de Proceso*, 2013, 455 ss.). Non c'è dubbio che Chiarloni considerasse Conso il Suo maestro; v., a questo proposito, il necrologio scritto sulle pagine della "Trimestrale", *Giovanni Conso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 1217.

[4] Ronco, *Per Sergio Chiarloni*, in *Judicium*, 25 gennaio 2022, <https://www.judicium.it/per-sergio-chiarloni/>. Ricordano il Maestro torinese anche Capponi, *Ricordo di Sergio Chiarloni*, in *Giustizia Insieme*, 17 gennaio 2022, <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/2132-ricordo-di-sergio-chiarloni?hitcount=0> e Cottino (Emerito di Diritto Commerciale, collega e amico di Sergio Chiarloni all'Università di Torino), *In ricordo del Prof. Chiarloni*, in *Quotidiano Giuridico*, 20 gennaio 2022, <https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2022/01/20/in-ricordo-del-prof-chiarloni>

[5] Si veda, senza pretesa di completezza e in ordine sparso, su questi vari temi, Chiarloni, *Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, 118 ss. (anche in *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla responsabilità civile*, a cura di Visintini, Padova 1988, 59 ss.); *La dottrina*

fonte de diritto?, ivi, 1993, 439 ss. (anche in *Studi in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio*, Milano, 1994, Tomo II, 219 ss.); *Ruolo della giurisprudenza e attività creativa di nuovo diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 1 ss.; *Funzione nomofilattica e valore del precedente*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Torino, 2011, Vol. II, 1263; v. poi sempre Id., *Funzione nomofilattica e valore del precedente*, in T. Arruda Alvim Wambier (a cura di), *Direito Jurisprudencial*, São Paulo, 2012, 225 ss.

[6] Chiarloni, *Riflessioni minime sull'insegnamento del diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 547.

[7] Cfr., *ex multis*, Chiarloni, *In difesa della nomofilachia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 123 ss.; Id., *Un ossimoro occulto: nomofilachia e garanzia costituzionale dell'accesso in cassazione*, in C. Besso, S. Chiarloni (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, ESI, 212, 19 ss. (libro pubblicato in occasione dell'incontro, avvenuto presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Torino, il 29 aprile 2011).

[8] Chiarloni, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano (Giuffrè), 1980 (nella Collana "Università di Torino. Memorie dell'Istituto Giuridico"). V. anche Id., *Ars distinguendi e tecniche di attuazione dei diritti*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 755 ss. (e anche in Mazzamuto (a cura di), *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, Napoli, 1989, I, 183 ss.).

[9] V. i contributi raccolti nel fascicolo, curato da Chiarloni, dedicato all'art. 614 bis c.p.c. sulle colonne della *Giurisprudenza Italiana*, e in particolare il Suo *L'esecuzione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; confini e problemi*, in *Giur. it.*, 2014, 731 ss. (anche in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di Sassani, Capponi, Storto, Tiscini, Milano, 2014, Cap. II). V. anche la Sua voce *Esecuzione indiretta. Le nuove misure coercitive ai sensi dell'art. 614bis c.p.c.*, in *Il libro dell'anno del Diritto Treccani 2012 (online)*. Più di recente, Id., *Note comparative sull'esecuzione indiretta in Italia e in Brasile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 585 ss.

[10] Critica esplicitata in più parti del Volume, ma spec. nel Cap. finale, *Riflessioni conclusive*, e spec. 235 ss. (a proposito del cd. *government by injunction*).

[11] *Misure coercitive*, cit., 28.

[12] Mi riferisco al denso Cap. II, *L'evoluzione storica*, in *Misure coercitive e tutela dei diritti*, cit., 37 ss., e, più in particolare, la Sez. II, intitolata «Nemo ad factum praecise cogi potest»: *storicità di un principio «di natura»*, 54 ss.

[13] *Introduzione allo studio del diritto processuale civile*, Giappichelli, 1975. V. anche il lungo *Processo civile e società di classi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, 733 ss. Per una analisi simile, ma in termini meno radicali, successivamente Chiarloni, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali, Vol. 14, Legge, diritto, giustizia* (a cura di L. Violante), 1998, 406 ss.

[14] Impossibile qui ricostruire l'articolato pensiero; per chi voglia approfondire, v. comunque, Chiarloni, *Processo civile e verità*, in *Questione giustizia*, 1987, 504 ss.; Id., *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1986, 819 ss.; Id., *La semplificazione dei procedimenti probatori*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, I, 737 ss.; Id., *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, ivi, 2008, 144; Id., voce «Giusto processo (dir. proc. civ.)», in *Enc. dir.*, Annali II, I, 2009, 403 ss.; Id., *La verità presa sul serio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 695 ss. (scritto a proposito del classico libro di Taruffo, *La semplice verità*, Roma-Bari, 2009); Id., *Riflessioni microcomparative su ideologie processuali e accertamento della verità*, in *Due iceberg a confronto: le derive di common law e civil law*, *Quaderni della Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 101 ss., e anche in *Studi in onore di Nicola Picardi*. Ricordiamo che la monografia di una allieva di Sergio Chiarloni – Giulia Bertolino – verteva proprio su questo tema, a cavallo tra filosofia e diritto processuale; cfr. Id., *Giusto processo civile e verità. Contributo allo studio della relazione tra garanzie processuali e accertamento dei fatti nel processo civile*, Torino, 2010.

[15] Fu *General Reporter* al XI World Congress, nel 1999 (a Vienna) e a quello successivo, il XII, nel 2003 (a Città del Messico). Fu *National Reporter*, invece, al Congresso ancora successivo, il

XIII, nel 2007 (a Bahia, in Brasile).

[16] All'indomani della scomparsa, ne hanno ricordato la figura, ad es., l'importante *Instituto Brasileiro de direito processual*, nelle parole di Hermes Zaneti Jr. (<https://direitoprocessual.org.br/noticias-homenagem-ao-professor-professor-sergio-chiarloni-hermes-zaneti-jr>), e l'*Universidad Abierta Interamericana*, in Argentina, dove Chiarloni era stato più volte, con Guido Alpa (<https://noticias.uai.edu.ar/facultades/derecho-y-ciencias-politicas/muriel-sergio-chiarloni-padre-de-la-escuela-de-procesalistas-de-turquia>).

[17] Tema – come abbiamo detto – classico nella riflessione di Chiarloni; v.lo in J. Nieva-Fenoll, R. Cavani (a cura di), *La casación hoy, cien años después de Calamandrei*, Madrid, 2021 (trad. allo spagnolo di César E. Moreno More).

[18] Zuckerman, *Sergio Chiarloni – A Formative Encounter*, in *Trasformazioni e riforme del processo civile. Dalla l. 69/2009 al d.d.l. delega 10 febbraio 2015*, a cura di Chiara Besso, Giorgio Frus, Gabriella Rampazzi, Alberto Ronco, Bologna (Zanichelli), 2015, 553 ss.

[19] *Civil Justice in Crisis: Comparative Perspectives of Civil Procedure*, a cura di A. Zuckerman, S. Chiarloni, P. Gottwald (cons. ed.), Oxford University Press, 1999.

[20] V. la recensione in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 735 ss.